



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo in particolare l'art.17, comma 2, lett. d);

VISTO l'art. 4 del D.L. 21/04/1995, n. 150, convertito nella Legge 21/06/1995, n. 236, il quale, tra l'altro, prevede che le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti e che le stesse possono assumere, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato;

VISTO il D.R. n. 4238 del 31/12/2001 con il quale è stato istituito presso questa Università il *Centro Linguistico di Ateneo (CLA)*;

VISTO l'art. 91 del CCNL - Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021 siglato il 18/01/2024 che, intervenendo nuovamente sulla disciplina contrattuale del rapporto di lavoro dei collaboratori ed esperti linguistici (CEL), ha definito le attività cui i CEL sono preposti, il regime orario e altri aspetti connessi;

RITENUTO opportuno adottare, sulla base della disciplina normativa e contrattuale sopra richiamata, apposito Regolamento che disciplini le modalità per il reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici presso questo Ateneo nonché gli aspetti relativi al rapporto di lavoro;

VISTE la Note PG n. 14658 e PG n. 14663 del 04/02/2025 con le quali la proposta di Regolamento sopra indicato è stata trasmessa alle OO.SS. e alla RSU per la prescritta informazione sindacale, di cui all'art. 81, comma 7, CCNL 18/01/2024;

VISTA la Delibera n. 23 del 12/02/2025 (EO n. 173 del 25/02/2025) con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il *Regolamento per il Reclutamento a Tempo Determinato e Indeterminato dei Collaboratori ed Esperti Linguistici presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II*;

VISTA la Delibera n. 83 del 12/02/2025 (EO n. 218 del 28/02/2025) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul *Regolamento per il Reclutamento a Tempo Determinato e Indeterminato dei Collaboratori ed Esperti Linguistici presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II*;

DECRETA

È emanato – nel testo allegato quale parte integrante del presente Decreto – il *Regolamento per il Reclutamento a Tempo Determinato e Indeterminato dei Collaboratori ed Esperti Linguistici presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL RETTORE
Matteo LORITO

Area Affari Generali e Gestione Documentale
Il Dirigente: *dott. Francesco BELLO*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di reclutamento a tempo indeterminato e a tempo determinato e le attività di collaborazione alla didattica delle lingue dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (d'ora in poi CEL) presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (d'ora in poi Ateneo), a norma dell'art. 4 del D.L. 120/1995 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236 e delle vigenti disposizioni contrattuali di comparto.

Art. 2

Reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e determinato

1. L'Università indice selezioni pubbliche per il reclutamento di CEL a tempo indeterminato o a tempo determinato e per ciascuna lingua, in base alle esigenze di fabbisogno dell'Ateneo, connesse allo sviluppo del plurilinguismo e alla promozione dell'apprendimento delle lingue moderne, ivi compreso l'italiano quale seconda lingua o lingua straniera.
2. La selezione pubblica è volta ad accertare il possesso di idonea qualificazione e competenza nello svolgimento delle attività di collaborazione alla didattica, finalizzate all'apprendimento linguistico della lingua oggetto di selezione.
3. La selezione è destinata al reclutamento di CEL con contratto di lavoro subordinato di diritto privato ex art. 4 dell'art. 4 del D.L. 120/1995 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236:
 - a) a tempo indeterminato, per far fronte ad esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo;
 - b) a tempo determinato, per rispondere, principalmente, ad esigenze di apprendimento correlate a programmi/progetti dell'Ateneo, ovvero per esigenze di sostituzione di collaboratori temporaneamente assenti o per attività aggiuntive e temporanee rispetto alla programmazione annuale delle attività di collaborazione alla didattica, qualora non sia possibile provvedere mediante attribuzione di ore aggiuntive ad altro CEL, come stabilito dal successivo art. 9, comma 3 del presente Regolamento. In tal caso la procedura di attivazione della selezione è regolata secondo le norme del vigente Regolamento di Ateneo sull'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo.

Art. 3

Modalità di selezione

1. La selezione avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Direttore Generale e pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito web di Ateneo.
2. Il bando deve indicare:
 - a) la tipologia della procedura selettiva, se finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato o a tempo determinato, la lingua oggetto di selezione, il numero dei posti messi a concorso, il monte ore annuo;
 - b) il termine e la modalità di presentazione della domanda;
 - c) le percentuali di posti riservati dalla vigente normativa a favore di determinate categorie;
 - d) le modalità di nomina della Commissione giudicatrice;
 - e) la tipologia delle prove di esame, tra cui un'eventuale prova scritta e una prova orale, nonché le materie oggetto delle stesse e le relative modalità di svolgimento;
 - f) i titoli valutabili e i criteri di valutazione;
 - g) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
 - h) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario e della sede delle prove;



- i) i requisiti generali e specifici per l'ammissione, come disciplinati dal successivo art. 4, commi 1 e 2;
- j) i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione;
- k) le modalità per la costituzione del rapporto di lavoro;
- l) i motivi di esclusione dalla partecipazione al concorso. L'esclusione potrà essere disposta in ogni fase del procedimento, con decreto direttoriale motivato, comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione, in forma anonima, nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale nonché sul sito web di Ateneo;
- m) le modalità di versamento del contributo per la partecipazione al concorso, da corrispondere a pena di esclusione;
- n) ogni altra prescrizione o informazione ritenuta utile.

Art. 4 Requisiti di accesso

1. Per l'accesso alle selezioni per il profilo di Collaboratore ed Esperto Linguistico sono richiesti i seguenti **requisiti generali**:

➤ Con riguardo ai cittadini italiani o degli altri Stati Membri dell'Unione Europea:

- cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea. Sono equiparati ai/alle cittadini/e dello Stato italiano gli/le italiani/e non appartenenti alla Repubblica Italiana;
- età non inferiore agli anni diciotto;
- godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi/e dall'elettorato politico attivo;
- idoneità fisica all'impiego (l'Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il/la vincitore/vincitrice di concorso, in base alla normativa vigente);
- non essere stato/a: destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato/a per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché riportato condanne con sentenza passata in giudicato, comprese eventuali pene accessorie, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i/le cittadini/e degli altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

➤ Con riguardo ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea:

Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001, così come integrato dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari di cittadini/e degli Stati membri dell'Unione Europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i/le cittadini/e di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato/a ovvero dello status di protezione sussidiaria. In riferimento a tale tipologia, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, gli/le stessi/e dovranno possedere i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- età non inferiore agli anni diciotto;
- idoneità fisica all'impiego (l'Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il/la vincitore/vincitrice di concorso, in base alla normativa vigente);



- non essere stato/a: destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato/a per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché riportato condanne con sentenza passata in giudicato, comprese eventuali pene accessorie, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

2. È altresì richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti specifici:

- Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999), ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del D.M. n. 270/04, ovvero Laurea Specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. del 22/10/2004, n. 270.

Possono partecipare alla procedura concorsuale coloro che sono in possesso di un titolo di studio estero che abbia ottenuto la dichiarazione di equipollenza rilasciata dalle competenti autorità secondo la normativa vigente, oppure, in mancanza della dichiarazione, previo avvio della procedura di riconoscimento dell'equivalenza ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.Lgs. 165/2001, entro la data di scadenza del bando, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione.

- Idonea qualificazione e competenza certificata relative allo svolgimento di attività didattica integrativa finalizzata all'apprendimento linguistico della lingua oggetto di selezione;
- Essere madrelingua nella lingua oggetto di selezione. Sono da considerare di madrelingua i cittadini italiani o stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza e adeguatezza nella lingua richiesta per la selezione; tale capacità può essere acquisita indipendentemente dall'eventuale istruzione.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 35, co. 3, lett. e) e 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 9, co. 1, D.P.R. 487/94, ed è formata da tre componenti che possono essere scelti tra: i professori di ruolo e i ricercatori dell'area linguistica, letteraria e glottodidattica attinente alla lingua oggetto di selezione; i CEL della lingua oggetto della selezione; esperti dotati di adeguate competenze e conoscenze didattiche e linguistiche; oltre il segretario, che è individuato tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.

Art. 6

Prove di esame e valutazione dei titoli

1. La procedura concorsuale si svolge attraverso un'eventuale prova scritta e una prova orale, anche di carattere pratico, e la valutazione dei titoli, finalizzate all'accertamento dell'idonea qualificazione e competenza relative allo svolgimento dell'attività didattica integrativa per l'apprendimento linguistico nella lingua richiesta.

Nel corso della prova orale, la Commissione accerterà altresì:

- la conoscenza della lingua italiana, per necessità funzionali legate all'attività, da parte del candidato;
- le competenze informatiche.

2. I titoli di cui al comma 2 del precedente art. 4, necessari per l'accesso alla procedura concorsuale, nonché eventuali pubblicazioni scientifiche, concorrono alla formazione del punteggio finale nei limiti di un terzo del punteggio complessivo, la cui attribuzione da parte della Commissione esaminatrice



avverrà in base ai criteri fissati nel bando di concorso.

3. La Commissione formula una graduatoria di merito sulla base della somma dei punti riportati dai candidati nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli. A parità di merito, si applicano i titoli di preferenza previsti dall'art. 5, comma 4 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il Direttore Generale, con proprio decreto, approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, di cui al precedente art. 4. La graduatoria di merito viene pubblicata all'Albo ufficiale e sul sito web di Ateneo ed ha valore per il tempo stabilito dalla legge.

5. È facoltà dell'Ateneo poter utilizzare le graduatorie di selezioni a tempo indeterminato anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, entro il termine di validità stabilito per legge. In tali casi, l'assunzione a tempo determinato non pregiudica l'instaurazione di un successivo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la stessa persona, in caso di scorrimento della medesima graduatoria per esigenze di carattere duraturo.

Art. 7

Costituzione del rapporto di lavoro

1. Il/la vincitore/vincitrice della procedura concorsuale è chiamato/a a stipulare, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti di legge e dei CC.CC.NN.LL. del Comparto Istruzione e Ricerca, già Comparto Università, il contratto individuale di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato o determinato per l'assunzione in prova quale Collaboratore ed esperto linguistico presso l'Ateneo, con la corresponsione del relativo trattamento economico annuo lordo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto.

2. I CEL sono assegnati al Centro Linguistico di Ateneo (d'ora in poi CLA) e sono soggetti ad un periodo di prova secondo le disposizioni previste dai CCNNLL di comparto vigenti in materia, rispettivamente, per i contratti a tempo indeterminato e determinato. Ai fini del compimento del periodo di prova, si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle due parti, i/le dipendenti si intenderanno confermati/e in servizio. In caso di giudizio sfavorevole da parte del Direttore CLA, sentiti i responsabili degli insegnamenti di riferimento, il rapporto di lavoro si risolverà senza obbligo di preavviso.

3. La durata del contratto dei CEL a tempo determinato è connessa alle esigenze di carattere temporaneo relative al programma/progetto, alle attività aggiuntive ovvero alle esigenze di carattere sostitutivo per cui sono reclutati ed è fissata in massimo trentasei mesi. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale sia inferiore a trentasei mesi, per un numero massimo di volte stabilito dalla legge, nell'arco temporale di trentasei mesi.

Art. 8

Oggetto del contratto di lavoro

1. I CEL a tempo indeterminato o determinato svolgono le seguenti attività di collaborazione alla didattica delle lingue straniere:

- attività di didattica integrativa volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere, ivi compreso l'italiano quale seconda lingua o lingua straniera, da parte degli studenti, anche connessa al funzionamento dei laboratori linguistici nonché corsi, moduli, seminari, unità didattiche, esercitazioni ed attività di tutorato nell'ambito della programmazione didattica;
- elaborazione e aggiornamento del materiale didattico, ivi incluso quello necessario per le verifiche iniziali, intermedie e finali del livello di apprendimento, anche con l'eventuale partecipazione alle commissioni d'esame in qualità di cultore della materia;
- attività rivolte agli studenti, quali ad esempio, correzione di elaborati, assistenza per le tesi di laurea, ricevimento;
- attività di programmazione didattica collegiale, partecipando a riunioni di lavoro. Resta esclusa dall'oggetto del contratto ogni attività di docenza.



2. Le suddette attività sono svolte presso il CLA ovvero presso le strutture didattiche dell'Ateneo ove sono assegnati i docenti di riferimento titolari di insegnamenti di lingua o letteratura straniera, ivi compreso l'italiano quale seconda lingua o lingua straniera.
3. I compiti, la quota parte di ore destinata alle singole attività indicate nel precedente comma 1 e la programmazione delle attività e dell'orario di lavoro dei CEL sono definite, in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere manifestate dalle diverse strutture didattiche dell'Ateneo e nel rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento, dal Direttore del CLA, il quale coordina e monitora le attività svolte dai CEL, come stabilito dal vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo (CLA).
4. La verifica dello svolgimento delle attività con riguardo agli obblighi contrattuali previsti avviene mensilmente, attraverso l'annotazione delle attività effettivamente svolte da parte del CEL in apposito registro validato dal Direttore del CLA, con indicazione precisa delle ore svolte per ciascuna delle attività elencate al precedente comma 1, al fine di garantire il rispetto della quota parte di ore destinata a ciascuna di queste, come definite ai sensi del comma 3.

Art. 9

Orario di lavoro

1. Per le attività descritte nel precedente art. 8, i CEL sono tenuti, di norma, ad assicurare un monte ore annuo pari a 500 ore, articolate dal Direttore del CLA in accordo con i docenti di riferimento responsabili della formazione linguistica e nel rispetto dei calendari didattici relativi agli insegnamenti presso i quali prestano la loro attività di collaborazione.
2. In base alle esigenze didattiche dell'Ateneo, il contratto di lavoro dei CEL può prevedere un impegno orario effettivo differente, che può essere:
 - inferiore alle 500 ore, con un minimo di 250 ore annue;
 - superiore alle 500 ore, con un massimo di 750 ore annue.
3. Nel caso si verifichi la necessità di sostituzione del personale CEL o per far fronte ad esigenze di attività aggiuntive e temporanee rispetto alla programmazione annuale delle attività di collaborazione alla didattica, la copertura di tali attività avviene, prioritariamente, mediante l'assegnazione di ore aggiuntive ai CEL già in servizio, nel limite di ulteriori 150 ore e nel rispetto del limite totale orario di 900 ore annue. Le ore aggiuntive sono retribuite al pari del costo orario previsto dal contratto base e sono pagate solo dopo la verifica di effettivo svolgimento.
4. Nel caso di contratti di lavoro individuali a tempo determinato di durata inferiore all'anno, il monte orario di cui al comma precedente viene riproporzionato.
5. L'attestazione della presenza in servizio dei CEL avviene con tesserino magnetico mediante rilevazione automatica delle presenze presso gli appositi terminali orologio ubicati presso la sede di servizio coincidente con il CLA ovvero con la/e struttura/e didattiche dell'Ateneo ove sono assegnati i docenti di riferimento. Pertanto, in base alla programmazione delle attività dei CEL, sarà cura del Direttore del CLA comunicare all'Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato (UAPPC) le abilitazioni ai terminali orologio da attivare e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Art. 10

Trattamento giuridico

1. Per ogni aspetto relativo al trattamento giuridico non disciplinato specificamente dai precedenti articoli, si applica il trattamento normativo previsto dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca vigente per il restante personale con rapporto a tempo parziale. A tal proposito, il rapporto dei CEL è assimilato al rapporto di lavoro part-time del personale tecnico amministrativo con prestazione lavorativa fino al 50%.

Per i CEL a tempo determinato, si applicano, altresì, le disposizioni previste dal CCNL di Comparto vigente per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato, per quanto compatibili.

2. Ai CEL è consentito, previa comunicazione all'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell'amministrazione stessa.



3. L'Ateneo può recedere dal rapporto di lavoro per giusta causa e per giustificato motivo. In tale ultima ipotesi rientra la riduzione dell'attività di formazione linguistica, deliberata dai competenti consigli delle strutture didattiche.

Art. 11

Modifiche del contratto

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 10, co. 3, nell'ipotesi di riduzione dell'attività di formazione linguistica, deliberata dai competenti organi delle strutture didattiche, l'Ateneo può richiedere, in via definitiva o temporanea, al CEL un impegno orario inferiore, entro il limite minimo delle 250 ore annue.
2. Nel caso in cui vi sia un incremento duraturo delle attività di formazione linguistica, l'Ateneo può proporre ai CEL in servizio il passaggio ad un impegno orario maggiore, nei limiti stabiliti dal precedente art. 9.
3. La richiesta di modifica del regime orario, nei limiti stabiliti dal precedente art. 9, può essere presentata anche dal CEL, il quale è tenuto ad inviare la domanda entro il mese di aprile per l'anno accademico successivo, per una durata massima di un anno, prorogabile, oppure con variazione definitiva dell'impegno orario. Il Direttore del CLA, sentita/e la/le struttura/e di riferimento presso cui il CEL svolge servizio, esprime parere obbligatorio sulla richiesta di variazione temporanea o definitiva, in considerazione delle esigenze organizzative e didattiche e della possibilità di coprire le ore che restano scoperte.

Art. 12

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento si applica anche ai CEL già in servizio in Ateneo alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo e a decorrere dalla predetta data.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme di legge, i CCNLL del Comparto Istruzione e Ricerca vigenti nel tempo, il Regolamento di Ateneo sull'Accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo presso l'Università Federico II di Napoli e quello sull'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo, nonché la regolamentazione dell'Ateneo per il personale tecnico-amministrativo, per quanto compatibili.